GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO DA OPERATORI SANITARI

La legge 10 luglio 1960, n. 735 dispone che il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari presso **enti pubblici sanitari** o presso **istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico** ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale, sia disposto con provvedimento del Ministero per la sanità.

In attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 114, ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente rimasti allo Stato. In particolare, l'articolo 124, comma 2, ha trasferito alle regioni a statuto ordinario il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini, tra l'altro, della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale.

Il D.P.C.M. 26 maggio 2000, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da conferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 112/1998, ha infatti disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite, tra le quali il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, come ribadito nella Tabella A del medesimo D.P.C.M.

Con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria" e con la successiva legge regionale n. 19 del 26 ottobre 2006 recante: "Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale", la competenza ad effettuare tale riconoscimento è stata trasferita dal Ministero della Salute alla Regione.

Per l'effetto delle sopra indicate disposizioni normative, i provvedimenti di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, sono pertanto di competenza dell'Amministrazione regionale che deve individuare il criterio della residenza nel territorio regionale quale presupposto per il rilascio dei provvedimenti in questione.

Ciò premesso, la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto di competenza, ritiene opportuno disciplinare la materia in oggetto con le seguenti disposizioni predisposte sulla base dei criteri generali di riferimento che, per la valutazione delle istanze di riconoscimento del servizio sanitario prestato da operatori sanitari all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale come titolo valutabile nei medesimi , sono stati individuati dal Ministero della Sanità e comunicati con nota n. DPS-IV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001, per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'omogeneità di comportamento nelle valutazioni delle richieste di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto della legge 10 luglio 1960, n. 735 e della legge regionale n. 19 del 26 ottobre 2006.

1. Soggetti destinatari della norma e presupposto del riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

L'articolo n. 1 legge 10 luglio 1960, n. 735 dispone testualmente "Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale".

Per i **sanitari** si intendono tutte le categorie di questo ruolo cui appartiene rispettivamente il personale del comparto, della dirigenza medico - veterinaria e della dirigenza sanitaria.

Si individua altresì nel criterio delle residenza nel territorio regionale il presupposto per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dai summenzionate soggetti. Fermo restando tale criterio, qualora alla data di presentazione dell'istanza la residenza dell'interessato risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia, se posseduta in Friuli Venezia Giulia.

2. Personale del comparto appartenente al ruolo sanitario

Per quanto attiene il personale appartenente al ruolo sanitario del comparto si fa riferimento ai seguenti profili professionali così come individuati dall'art. 19 del CCNL parte normativa 1998/2001, parte economica 1998-1999:

- tecnico sanitario di radiologia medica;
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- tecnico audioprotesista;
- ortottista - assistente di oftalmologia;
- tecnico ortopedico;
- tecnico audiometrista;
- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- terapista occupazionale;
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- assistente sanitario;
- logopedista;
- ostetrica;
- dietista;
- podologo;
- tecnico di neuro fisiopatologia.
3. Personale della dirigenza appartenente al ruolo sanitario

Per quanto attiene il personale appartenente al ruolo sanitario della dirigenza si fa riferimento ai seguenti profili

- biologi;

professionali così come individuati:

- chimici;
- fisici;

- infermiere;

- infermiere pediatrico;

psicologi;

farmacisti;

4. Definizione di servizio sanitario prestato all'estero

La varietà degli ordinamenti degli Stati esteri in relazione ai rapporti di lavoro e le loro differenze dal nostro ordinamento, possono rendere difficoltoso stabilire se il servizio svolto all'estero sia definibile o meno "di ruolo".

Tale accezione, nel nostro ordinamento, è rappresentativa di un rapporto di lavoro di carattere stabile intercorrente fra un soggetto fisico e un ente pubblico a seguito di un provvedimento di nomina ottenuto, di norma, mediante superamento di concorso pubblico.

Pertanto, per rendere operante quanto disposto dalla legge 10 luglio 1960, n. 735 che vuole equiparare il servizio sanitario prestato all'estero al servizio sanitario prestato nell'ambito del territorio nazionale, occorre prescindere dalla definizione che il nostro ordinamento ha stabilito per indicare la posizione "di ruolo". La valutazione dell'istanza non potrà che basarsi sull'analisi di situazioni sostanziali consentendo così di operare un giudizio di equivalenza tra situazioni giuridiche realizzatesi in ordinamenti diversi.

Ciò premesso si stabilisce che non saranno considerati "di ruolo" i servizi prestati all'estero caratterizzati dalla precarietà; diversamente sarà ritenuto equivalente al servizio di ruolo quello prestato all'estero nell'ambito di un rapporto caratterizzato da adeguate garanzie di stabilità e continuità, elementi che nel nostro ordinamento sono identificativi proprio della posizione "di ruolo". Per verificare la sussistenza dei suddetti requisiti si potrà valutare, sempre nel rispetto dei criteri organizzativi propri dell'ordinamento in cui il servizio è stato prestato:

- la procedura di assunzione;
- l'inserimento in un organico predeterminato;
- la posizione rivestita rispetto agli altri sanitari in servizio presso il medesimo ente.

Si precisa che qualora il servizio prestato all'estero sia ritenuto "di ruolo", esplica tutti gli effetti attribuiti al servizio di ruolo prestato sul territorio nazionale, tra cui quello di consentire la partecipazione diretta ai concorsi di assunzione presso ospedali, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale (vedi art. 126 del DPR 27 marzo 1969 n. 130).

5. Caratteristiche dell'Ente dello Stato estero presso cui si è svolto il servizio sanitario

L'ente dello Stato estero presso cui si è svolto il servizio sanitario deve, così come disciplinato dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735, essere un ente pubblico sanitario ovvero un istituto che svolge attività sanitarie nell'interesse pubblico. L'accertamento che il servizio di cui si chiede il riconoscimento sia stato prestato presso un ente o un istituto con siffatte caratteristiche, deve essere fatto sulla base dell'attestazione che l'istante sarà tenuto a presentare.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735 l'interessato dovrà infatti presentare l'attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto, nonché delle risultanze delle informazioni assunte, ove necessario, per il tramite del Ministero degli Esteri a norma di quanto disposto dall'ultimo comma del citato articolo 2.

La medesima attestazione dovrà essere fatta anche nel caso in cui il servizio sanitario sia stato prestato presso un istituto che svolge attività sanitarie nell'interesse pubblico; categoria per la quale non esistendo un corrispettivo nel nostro ordinamento, va verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

6. Presentazione della domanda da parte dei sanitari interessati

I soggetti interessati dovranno inviare l'istanza per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero presso la Direzione Centrale salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali che provvederà a rilasciare la relativa certificazione, con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Detto termine risulta necessario in quanto i certificati di servizio prodotti devono essere vistati dalla competente rappresentanza diplomatica o

autorità consolare all'estero e potrà essere interrotto nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione integrativa.

7. Guida alla presentazione della documentazione per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

I soggetti interessati, per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dovranno presentare specifica istanza. Al presente documento si allega pertanto il facsimile di domanda che potrà essere utilizzato dal richiedente. Di seguito si provvede a specificare quale documentazione dovrà pervenire presso gli uffici competenti della regione.

1) domanda in bollo (euro 14,62 ogni quattro facciate) diretta alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali , con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero, quale riconoscimento ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi , con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione dal servizio).

In tale domanda l'interessato deve inoltre dichiarare , con valore di dichiarazione sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) di essere residente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (qualora residente all'estero alla data di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare di aver avuto l'ultima residenza in Italia, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);
- c) di essere in possesso del diploma di laurea in...... conseguito in datapresso l'Universitàdi;
- d) di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in datapresso l'Università......di
- e) di essere in possesso del diploma di specializzazione diconseguito in datapresso l'Università di;
- f) di essere iscritto all'Ordine deidella Provincia didal;
- g) di essere in possesso di decreto/provvedimento ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio sanitario prestato all'estero;

nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, nel caso in cui non ritenga di presentare apposite certificazioni, dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con valore quindi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 38(*) del predetto DPR i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- h) se durante il periodo di lavoro svolto all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo, l'interessato dovrà indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa e congedi concessi, nonché la qualificazione funzionale rivestita e la disciplina praticata;
- i) se durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 risultava o meno iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'U. E., ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991;
- j) se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista, o titolare di un contratto di formazione specialistica sottoscritto ai sensi del D.lgs n. 368 del 17 agosto 1999;
- k) di avere/non avere prestato il servizio nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26.02.1987, n. 49:
 - L'interessato deve ,infine, dichiarare :
- l) di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione;
 - N.B: i punti i), j) e l) riguardano solo i medici
- 2) Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) Una marca da bollo da euro 14,62 per il rilascio del provvedimento di equiparazione;
- 4) Certificato dell'Autorità Sanitaria del Paese Estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamnete autenticato qualora prodotto in forocopia, dal quale risultino:

- a) che l'Istituto o l'Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "istituzione di interesse pubblico" ovvero di una "Istituzione privata senza scopo di lucro":
- b) ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;
- c) nel caso di servizio prestato alle dipendenze dei Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b);
- 5) Certificato dell'Ente o Istituto estero debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
 - a) data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve altresì essere specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);
 - b) le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;
 - c) caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).
 - Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio dal rettore dell'Università, dal presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, il Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato, ecc...)Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc...
- 6) Ai certificati di cui ai commi 4) e 5), redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzuione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'articolo 33, del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - N.B. Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano dei Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc...i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente (euro 14, 62 in marche da bollo ogni quattro facciate), ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al DPR 26.10.197, n. 642 e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dall'Autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.
 - L'amministrazione regionale si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e
 - di chiedere documentazione integrativa nonchè di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie;
- 7) Tutti i certificati di cui ai nn 4) e 5) devono essere vistati dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare italiana all'estero ("VISTO PER CONFERMA" Rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 10.07. 1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito dal "Visto per la legalizzazione della firma" né dal generico "Visto dal Consolato".
- 8) Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, e della qualifica di responsabile di struttura complessa, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito del'anzianità di servizio di cui all'art. 5, punto b) del DPR 10 dicembre 1997 n. 484;
- 9) Copia semplice del decreto/provvedimento di riconoscimento ministeriale/regionale di servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'originale" ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, precedente all'attività per la quale l'interessato presenta la domanda;

- 10) Copia semplice del contratto di cooperazione , con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'orignale" ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, se il servizio all'estero è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- 11) Gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico, l'eventuale e-mail, nonché l'indirizzo presso il quale l'amministrazione invierà eventuali comunicazioni in merito alle rispettive pratiche e il decreto di riconoscimento.

(*): l'articolo 38 del DPR n. 445/2000 stabilisce che le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

8. Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dovrà pervenire presso gli uffici dell'amministrazione regionale siti in riva Nazario Sauro, 8 – 34124 TRIESTE – con una delle seguenti modalità:

- o consegna a mano presso gli uffici del protocollo della DCSISPS (da lunedì a giovedì dalle ore 09:30 alle ore 15:30 e il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00);
- o spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento;
- o invio attraverso la posta elettronica certificata (in questa fattispecie l'interessato è obbligato a sottoscrivere la domanda in forma digitale e deve essere identificato da documento d'identità elettronica o dalla carta dei servizi).

Qualora la domanda venga presentata con modalità diverse rispetto a quelle summenzionate <u>NON</u> potrà essere accolta.

09. Servizio prestato all'estero da sanitari stranieri che successivamente hanno acquisito la cittadinanza italiana

Non è possibile riconoscere il servizio sanitario prestato all'estero da soggetti che, al momento della prestazione del servizio stesso, non erano in possesso della cittadinanza italiana .

Diversamente se all'epoca della prestazione del servizio il soggetto richiedente risulta essere cittadino italiano a nulla rileva che lo sia stato dalla nascita o che abbia acquisito la cittadinanza italiana successivamente come previsto dall'ordinamento. In quest'ultimo caso si specifica come il trattamento concorsuale dei candidati deve essere il medesimo in quanto risultano medesimi i presupposti per il diritto al riconoscimento in parola.

10. Servizio prestato all'estero da sanitari italiani inviati nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge n. 1222 del 15 dicembre 1972 (art. 11 lettere a e b)

La questione riguarda il riconoscimento del servizio sanitario prestato da sanitari italiani inviati dal Ministero degli Affari Esteri nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge n. 1222 del 15 dicembre 1972 (art. 11 lettere a e b).

L'art. 11 della citata legge cita testualmente: "Il Ministero degli affari esteri invia nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 5, lettere a) ed f), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti alle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra amministrazione statale o da enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma.

b) personale assunto a tal fine dal Ministero stesso, o dagli enti e istituti specializzati di cui all'articolo 9, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Al personale suindicato può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti, nei modi indicati alla lettera e) dell'articolo 5".

Ciò premesso si precisa che il servizio prestato dai soggetti di cui alla lettera a), così come disciplinato dall'articolo 20 della medesima norma, è equiparato a tutti gli effetti al servizio di istituto prestato nell'ambito delle

rispettive amministrazioni di appartenenza; pertanto non occorre dover procedere al riconoscimento previsto dalla legge 10 luglio 1960, n. 735. Diversamente, per il personale di cui alla lettera b) posto che nella fattispecie non si instaura un rapporto di impiego, bensì un rapporto di lavoro di diritto privato con lo Stato Italiano e non con la struttura sanitaria sita all'estero, l'amministrazione dovrà fare una valutazione alla sola concreta prestazione dell'attività medica professionale svolta, negli ospedali esteri, al servizio del pubblico indipendentemente dalla identificazione degli elementi fondanti un rapporto di impiego. Preme infine precisare come molti sanitari che hanno prestato servizio in paesi coinvolti da eventi bellici, hanno segnalato la difficoltà di produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente (vedi articolo n. 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735). Considerata l'eccezionalità di questi casi, ad integrazione dei documenti esibiti dall'interessato, potrebbe essere valutato un attestato rilasciato dal locale Consolato Italiano successivamente agli opportuni accertamenti.

11. Riconoscimento del servizio <u>non</u> esplicato di fatto all'estero per particolari motivazioni

Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani è riconosciuto, se in presenza di determinate condizioni, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.

L'ordinamento italiano ha infatti voluto equiparare la valutazione del servizio all'estero con quella del servizio nazionale, manifestando pertanto la volontà che i due servizi siano sottoposti a identici criteri di valutazione.

Ciò premesso si da atto che in alcuni casi il servizio sanitario prestato in Italia è valutato a tutti gli effetti anche se di fatto non è stato svolto (es: periodi di aspettativa per servizio militare; per infermità, per studio...); analogamente le stesse condizioni dovranno essere valutate e riconosciute anche se verificatesi in costanza di una attività sanitaria prestata all'estero.

12. Certificazione (art. 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735)

L'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735 dispone che l'interessato, unitamente all'istanza di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, debba presentare :

- o attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;
- o dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso.

Per quanto di competenza, all'amministrazione spetta stabilire in concreto la natura pubblica dell'ente straniero presso cui è stato svolto il servizio sanitario e le finalità di pubblico interesse esercitate dallo stesso. Ciò premesso, giova specificare, come siano da considerarsi pubblici o di interesse pubblico le strutture sanitarie che per destinazione e proporzioni, possono ritenersi dirette al perseguimento dello scopo, proprio di ogni Stato, di cura della popolazione e di prevenzione e tutela delle malattie. La natura pubblica degli enti in argomento si potrà desumere anche da elementi quali : la creazione dell'Ente da parte dello Stato straniero, la sua sottoposizione a controlli pubblici e l'esercizio da parte dell'ente medesimo di potestà pubbliche.

La documentazione summenzionata, così come espressamente disciplinato dalla norma, deve essere vistata "per conferma" dalla competente autorità consolare che, autonomamente, provvederà ad attestare la sussistenza o meno della concordanza con le certificazioni e le qualificazioni espresse dalle autorità straniere.

13. Cittadini Sammarinesi

I cittadini sammarinesi sono in tutto e per tutto equiparati dalla Convenzione di amicizia stipulata tra i due Stati il 31 marzo del 1939, per quanto riguarda l'esercizio di ogni professione e l'accesso al pubblico impiego, ai cittadini italiani.

Ciò posto anche essi sono destinatari di quanto disposto dalla legge 10 luglio 1960, n. 735 pertanto spetta loro il riconoscimento, per l'ammissione e la valutazione nei pubblici concorsi sanitari, del servizio eventualmente prestato all'estero.

Per estero si intende anche il servizio sanitario prestato nello Stato di S. Marino che costituisce per l'ordinamento italiano pur sempre un paese straniero (anche se per gli interessati rimane lo Stato di appartenenza).

14. Indicazione degli Enti, Istituti o Servizi della legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda.

l'equipollenza degli Enti, Istituti o Servizi della legislazione italiana rispetto a quelli dichiarati nella domanda deve essere indicata nel provvedimento di riconoscimento dell'attività sanitaria svolta all'estero da parte dell'amministrazione competente.

Così come previsto al punto n. 11 del presente documento, tale equipollenza deve essere indicata autonomamente, alla luce dei criteri desunti dall'ordinamento sanitario italiano e sulla base di principi di omogeneità e coerenza estratti dalle norme relative alla Costituzione e allo svolgimento delle carriere così come delineati dallo stesso ordinamento. Per tali ragioni le qualificazioni straniere risultanti dai relativi certificati non possono avere un'efficacia determinante e automatica, ma costituiscono solo utili indizi ed elementi di valutazione da prendere in considerazione.

15. Possibilità o meno di annullamento del riconoscimento del servizio sanitario svolto all'estero in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti fondanti il provvedimento dell'avvenuto riconoscimento

Premesso che l'annullamento d'ufficio da parte della P.A. di atti amministrativi eventualmente illegittimi costituisce un mezzo di autotutela finalizzata al soddisfacimento di un pubblico interesse, per la realizzazione concreta del relativo potere non è pertanto sufficiente riscontrare l'esistenza del vizio che renda l'atto in argomento annullabile. Diversamente risulta indispensabile la sussistenza, all'atto del pronunciamento dell'annullamento d'ufficio, di un reale e concreto interesse dell'Amministrazione al suo annullamento